



N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed iva modificato	Importo contributo
1	Comune di TERRASSA PADOVANA (PD)	Sostituzione dei serramenti porte e finestre con vetri stratificati, protezione su elementi angolari e adeguamento protezioni in parapetto per scale (Cat.1) presso la scuola elementare IPPOLITO NIEVO	TERRASSA PADOVANA (PD)	n. 3173/2010	Con nota pec del 01/09/2017, il Comune di TERRASSA PADOVANA (PD), beneficiario di un contributo di € 33.000,00, su una spesa ammissibile di € 66.000,00, assegnato con DGR n. 3173 del 14.12.2010 e DGR n. 959 del 23/06/2017, ai sensi della LR 59/99, per lavori di ristrutturazione (Cat.1) presso la scuola elementare IPPOLITO NIEVO, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 250 del 14/07/2017, al 15/10/2017 segnala che, stante il protrarsi dei tempi di consegna dei nuovi serramenti, vi è la necessità di poter fruire di un'ulteriore proroga di 120 giorni, ovvero al 12/02/2018 al fine di completare l'intervento e di predisporre gli atti della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 33.000,00
2	Comune di BAGNOLI DI SOPRA (PD)	Sistemazione aerea esterna da adibire a parcheggio (Cat.1) presso la scuola materna SS.ANGELI CUSTODI	BAGNOLI DI SOPRA (PD)	n. 3173/2010	Con nota pec del 01/09/2017 il Comune di BAGNOLI DI SOPRA (PD), beneficiario di un contributo di € 10.896,60, su una spesa ammissibile di € 21.793,20, assegnato, con DGR n. 3173 del 14.12.2010, ai sensi della LR 59/99, per lavori di sistemazione (Cat.1) presso la scuola materna SS.ANGELI CUSTODI, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 11 del 24/01/2017, al 15/10/2017, segnala che a seguito di interferenza dei lavori con delle linee elettriche da spostare e di proprietà dell'ENEL, l'esecuzione degli stessi sta subendo dei ritardi. Pertanto il Comune manifesta la necessità di poter fruire di un'ulteriore proroga al 31/05/2018 al fine di completare l'intervento e di predisporre gli atti della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 21.793,20	€ 21.793,20	€ 10.896,60
3	Comune di CAVARZERE (VE)	Adeguamento di strutture esistenti alle norme del Decr.Leg.vo n.626 del 19.09.94, con esclusione delle fattispecie inquadabili nelle altre categorie (Cat.1) presso la scuola elementare "Giovanni XXIII"	CAVARZERE (VE)	n. 921/2009	Con note pec del 10/08/2017 e del 28/09/2017, il Comune di CAVARZERE (VE), beneficiario di un contributo di € 65.330,99 su una spesa ammissibile a contributo di € 163.327,47 assegnato, con DGR n. 921 del 07/04/2009, ai sensi della LR 59/99, per lavori di ristrutturazione (Cat.1) presso la scuola elementare "TULLIO SERAFIN", lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 445 del 28/04/2014, al 30/06/2016, chiede di poter utilizzare il contributo in argomento per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso la scuola elementare "Giovanni XXIII" precisando che la rendicontazione dell'intervento avverrà, come da cronoprogramma, entro il 31/12/2018. Il Comune motiva detta richiesta con il ridotto utilizzo della scuola elementare "TULLIO SERAFIN". La richiesta di devoluzione in argomento si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con la citata DGR n° n. 921/2009. Tenuto conto di quanto stabilito con DGR n. 1024/2013, l'importo minimo da rendicontare per il riconoscimento dell'intero contributo è di € 65.330,99. Si ritiene inoltre accoglibile la proroga del termine di rendicontazione finale al 31/12/2018, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 163.327,47	€ 163.327,47	€ 65.330,99
4	Comune di MONTAGNANA (PD)	Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado	MONTAGNANA (PD)	n. 822/2010	Con nota pec del 12/06/2017 il Comune di MONTAGNANA (PD), beneficiario di un contributo di € 1.000.000,00, su una spesa ammissibile a contributo di € 2.500.000,00 assegnato, ai sensi della LR n° 3/03, art. 52, con DGR n° 822 del 15/03/10, per la Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 1880 del 12/12/2011, al 30/06/2017, segnala che i lavori sono stati completati ed è in corso di redazione il collaudo tecnico amministrativo. Chiede pertanto che il termine di rendicontazione finale venga prorogato al 31/12/2017. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 1.000.000,00



N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed iva modificato	Importo contributo
5	Comune di CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)	Ampliamento di spazi da destinare alla didattica (Cat.4a) presso la scuola elementare GUGLIELMO MARCONI.	CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)	n. 921/2009	Con note pec del 10/08/2017 e del 07/9/2017 il Comune di CAMPOLONGO MAGGIORE (VE), beneficiario di un contributo di € 110.000,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 162.384,86 assegnato, con DGR n. 921 del 07/04/2009, ai sensi della LR 59/99, per lavori di ristrutturazione (Cat.4a) presso la scuola elementare GUGLIELMO MARCONI, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 434 del 24/04/2014, al 30/06/2016, segnala che i lavori sono terminati ed è in corso la redazione degli atti della contabilità finale. Al fine di poter completare detti atti e trasmettere la richiesta di erogazione del contributo, il Comune chiede una proroga al 31/12/2017. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 162.384,86	€ 162.384,86	€ 110.000,00
6	Comune di GRUARO (VE)	Cat.1: sistemazione forometria mediante sostituzione di porte e serramenti presso la scuola elementare EDMONDO DE AMICIS	GRUARO (VE)	n. 3173/2010	Con nota pec del 28/04/2017 il Comune di GRUARO (VE), beneficiario di un contributo di € 85.074,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 170.148,00 assegnato con DGR 3173 del 14.12.2010, ai sensi della LR 59/99, per lavori di ristrutturazione (Cat.1) presso la scuola elementare EDMONDO DE AMICIS, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 76 del 11/02/2016, al 30/06/2017, segnala che stante le difficoltà finanziarie nel reperire le risorse per la parte non coperta dal contributo, necessita di una proroga al 30/12/2019 al fine realizzare l'intervento e di predisporre gli atti della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 170.148,00	€ 170.148,00	€ 85.074,00
7	Comune di SCORZE' (VE)	Ampliamento di spazi da destinare alla didattica presso la scuola ELEMENTARE ALESSANDRO MANZONI in via Mogliane C. località CAPPELLA (Cat.4a)	SCORZE' (VE)	n. 921/2009	Con note pec. del 07/04/2017 e del 29/05/2017 il Comune di SCORZE' (VE), beneficiario di un contributo di € 88.000,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 220.000,00 assegnato con DGR 921 del 07/04/2009, ai sensi della LR 59/99, per l' ampliamento di spazi da destinare alla didattica presso la scuola ELEMENTARE ALESSANDRO MANZONI in via Mogliane C. località CAPPELLA, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 1364 del 13/11/2015, al 30/06/2016, segnala che i lavori sono stati ultimati in data 07/01/2017 e collaudati in data 24/07/2017. Il Comune segnala altresì che il superamento del termine previsto dal succitato DR n. 1364/2015 è stato causato dai vincoli imposti dal patto di stabilità. Pertanto il Comune manifesta la necessità di poter fruire di un'ulteriore proroga al 31/07/2017 al fine di poter accedere all'erogazione a saldo del contributo in argomento. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 88.000,00
8	Provincia di VERONA	Lavori inerenti gli impianti elettrici speciali, impianti antincendio, sostituzione dei serramenti, compartimentazioni, nuove scale e adeguamenti vari per ottenimento C.P.I. presso il Liceo Ginnasio Maffei di Verona.	VERONA	n. 1771/2009 n. 1430/2010	Con nota pec del 28/06/2017 la Provincia di VERONA, beneficiaria di un contributo di € 840.060,31 (€ 133.976,47 + € 706.083,84) su una spesa ammissibile di € 4.030.442,20 per l'adeguamento dell'IPSI A Giorgi, il cui termine di rendicontazione è stato stabilito, con DR n.1/2012, al 30/06/2017 e di € 774.422,50 su una spesa ammissibile di € 2.481.597,20 per l'adeguamento del Liceo Ginnasio Maffei di Verona, assegnati, ai sensi della LR n° 1/2009, con DGR n. 1771 del 16/6/2009 e DGR n.1430 del 18.05.2010, il cui termine di rendicontazione è stato stabilito, con DGR n. 1869/2016, al 30/06/2018, segnala quale priorità la messa in sicurezza del Liceo Ginnasio Maffei a seguito del distacco di alcuni intonaci e l'inagibilità di alcune vie d'esodo. Chiede pertanto di poter utilizzare per l'adeguamento del Liceo, i cui costi risultano aumentati a circa € 3.000.000,00 a causa delle intervenute emergenze, anche il contributo di € 774.422,50 previsto per i lavori dell'IPSI A Giorgi. La richiesta di devoluzione in argomento si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con la citata DGR n° 1430/2010.Tenuto conto di quanto stabilito con DGR n. 1024/2013, l'importo minimo da rendicontare per il riconoscimento dell'intero contributo è di € 1.614.482,81, entro il termine ultimo del 30/06/2018.	€ 4.030.442,20	€ 3.000.000,00	€ 1.614.482,81



N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed iva modificato	Importo contributo
9	Comune di ARIANO NEL POLESINE (RO)	Lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura (Cat.5) presso la scuola elementare "E. de Amicis" a Rivà	ARIANO NEL POLESINE (RO)	n. 570/2010	Con nota pec del 12/10/2017 il Comune di ARIANO NEL POLESINE (RO), beneficiario di un contributo complessivo di € 86.856,55, di cui € 19.027,80 (Cat.5) su una spesa ammissibile di € 38.055,60 e di € 67.828,75 (Cat. 1) su una spesa ammissibile di € 135.657,50, assegnati con DGR n. 570 del 02/3/2010 ai sensi della LR 59/99, per lavori di adeguamento presso la scuola elementare "E. de Amicis" a Rivà, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 555 del 10/6/2015, al 30/6/2017, segnala che stante i vincoli imposti dal patto di stabilità non ha potuto dare corso ai lavori. Pertanto il Comune manifesta la necessità di poter fruire di un'ulteriore proroga al 30/06/2019 al fine di realizzare l'intervento e di predisporre gli atti della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 173.713,10	€ 173.713,10	€ 86.856,55
10	Comune di MONTAGNANA (PD)	Adeguamento di strutture esistenti alle norme del Decr.Leg.vo n.626 del 19.09.94, con esclusione delle fattispecie inquadrabili nelle altre categorie (Cat.1) presso la scuola elementare "G. Mazzini" di v.le Spalato	MONTAGNANA (PD)	n. 570/2010	Con note pec del 10/10/2017 e del 12/10/2017 il Comune di MONTAGNANA (PD), beneficiario di un contributo di € 55.853,05, su una spesa ammissibile di € 101.750,00, assegnato, con DGR n. 570 del 02/3/2010 ai sensi della LR 59/99, per lavori di sistemazione (Cat.1) presso la scuola elementare "G. Mazzini" di v.le Spalato, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 106 del 28/09/2016, al 15/10/2017, segnala che a causa di intervenute esigenze prioritarie quali i lavori di realizzazione dell'ala nuova della scuola media "G. Chinaglia", non ha potuto dare corso ai lavori alla scuola elementare. Pertanto il Comune manifesta la necessità di poter fruire di un'ulteriore proroga al 31/12/2018 al fine di realizzare l'intervento e di predisporre gli atti della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 101.750,00	€ 101.750,00	€ 55.853,05
11	Comune di CASTELGOMBERTO (VI)	Costruzione della nuova scuola elementare in accorpamento alla media.	CASTELGOMBERTO (VI)	n. 2494/2009	Con nota pec del 27/10/2017 il Comune di CASTELGOMBERTO (VI), beneficiario di un contributo di € 582.400,00, su una spesa ammissibile a contributo di € 1.456.000,00 assegnato, ai sensi della LR n° 3/03, art. 52, con DGR n° 2494 del 4/8/2009, per la Costruzione della nuova scuola elementare in accorpamento alla media, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con DGR n. 959 del 23/6/2017, al 31/10/2017, segnala che in data 13/9/2017 è stato redatto il collaudo statico. Inoltre, al fine di consentire l'utilizzo della sede scolastica e nelle more dell'ultimazione di alcune lavorazioni non incidenti sulla sicurezza e sulla funzionalità dell'edificio, in data 13/9/2017 sono stati redatti il verbale di consistenza ed accertamento e di consegna anticipata dell'opera. Chiede pertanto che il termine di rendicontazione finale venga prorogato al 31/01/2018 al fine di completare l'intervento e di predisporre gli atti della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 1.456.000,00	€ 1.456.000,00	€ 582.400,00



334aaf8d

